

FERROVIE TURISTICHE

La proposta di legge, approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati il 24 gennaio, si propone di definire una cornice normativa certa, organica e razionale per la fattispecie «ferrovia turistica», a oggi non contemplata nel sistema normativo relativo al trasporto ferroviario, e di mettere quindi a sistema, attraverso la predisposizione di una serie di regole standard e mirate rispetto alla particolarità del viaggio, dei mezzi e delle infrastrutture utilizzate, una particolare e diffusa modalità di accesso e visita turistica dei territori di particolare valenza naturalistica, archeologica e culturale, quella attraverso linee ferroviarie secondarie costruite e attivate fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, molte delle quali vere e proprie opere di ingegneria ferroviaria.

Si tratta di complessivi 1.300 chilometri da tempo sospesi al servizio di trasporto ordinario, molti dei quali a scartamento ridotto, non elettrificati e quasi tutti a binario unico, sulle quali i treni, spesso trainati da locomotori a vapore, viaggiano a basse velocità (30-50 chilometri orari) e attraversano ampie porzioni di territori, anche montani, di diverse regioni italiane, spesso inaccessibili ad altri mezzi di trasporto.

«Queste tratte ferroviarie, ha affermato la relatrice Romina Mura del PD, rappresentano già ora modalità di accesso alle aree interne e montane del nostro Paese e insieme connessione fra costa ed entroterra, motivazione di viaggio per molte destinazioni turistiche minori, che altrimenti sarebbero sconosciute, di fatto veri e propri attrattori turistico-culturali, intorno ai quali i territori hanno costruito con successo – e stanno costruendo, anche attraverso importanti investimenti finanziari e progettuali – sistemi di sviluppo turistico integrato».

Attrattori turistico-culturali attraverso i quali promuovere le destinazioni turistiche minori, per provare, come ribadito dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini durante l'audizione in Commissione Trasporti, a concretizzare quella strategia di moltiplicazione dell'offerta turistica italiana, per attrarre sia turismo interno che quello internazionale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico", AC 1178 Iacono – relatrice Romina Mura (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

OGGETTO E FINALITÀ

L'intervento normativo è volto alla salvaguardia e alla valorizzazione delle **tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico**, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle. Prevede inoltre la possibilità che le medesime tratte siano percorse dai ferrocicli o velorail.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, è prevista l'individuazione e la classificazione delle tratte ferroviarie da classificare ad uso turistico che potranno anche essere costituite da linee dismesse o sospese, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate. Non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale.

Tratte ferroviarie ad uso turistico già individuate e previste dalla norma

Sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate le condizioni previste, le seguenti linee: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea; h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l) Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetro-Porto Palo di Menfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s) Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino.

Le tratte già classificate ad uso turistico dovranno risultare finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle Regioni competenti¹.

Allorquando si procederà a individuare, con le modalità appena descritte, le altre ferrovie turistiche, particolare attenzione deve essere prestata a quei manufatti nonché a quegli immobili di valore culturale ed artistico che siano stati, ad esempio, luoghi di ripresa cinematografica.

ALBO NAZIONALE DEI ROTABILI STORICI E TURISTICI

Sono **rotabili storici** i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale:

- a) che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per

¹ Le Regioni potranno, per le linee di loro competenza, richiedere l'esclusione con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;

b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

Sono **rotabili turistici** quei mezzi, quali carrozze panoramiche o scoperte, che abbiano esclusivo utilizzo turistico.

Prevista e disciplinata, nell'ambito del Registro immatricolazioni nazionale, una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione ferrovie dello Stato italiane, della Federazione Italiana ferrovie turistiche e museali e di altre associazioni di categoria.

I mezzi non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato.

GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA

Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica.

Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna Regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale per l'utilizzo sono approvate, su proposta del gestore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze².

GESTIONE DEL SERVIZIO

Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, le amministrazioni procedono alla previa pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito internet, per almeno trenta giorni. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

² Di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore, con provvedimento della Regione.

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse, ovvero candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ne fanno domanda: a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; b) alle Regioni interessate per le ferrovie regionali³.

Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto, nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare.

I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.

CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici individuati nell'apposita sezione del Registro immatricolazioni nazionale.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria determina i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare da parte del soggetto che ha in gestione i servizi ferroviari turistici.

ROTABILI STORICI E TURISTICI SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, **i rotabili possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale**, previa disponibilità della relativa traccia oraria.

Spetta all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilire le misure di sicurezza da adottare per la circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale.

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Per servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, i soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali possono avvalersi, tramite **apposite convenzioni**, della collaborazione di associazioni e **organizzazioni di**

³ Nel caso di domanda indirizzata alle Regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale.

volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il gestore del servizio di trasporto assicura l'**integrazione delle iniziative turistico-ricreative** connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

FERROCICLI

La circolazione dei **veicoli a pedalata naturale o assistita** in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI può essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.